

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEEO

Art. 1 - Finalità

PARTE I

Parte Generale

Art. 2 – Corsi di studio e titoli

Art. 3 – Corso di laurea

Art. 4 – Corso di laurea magistrale

Art. 5 – Corso di specializzazione

Art. 6 – Corso di dottorato di ricerca

Art. 7 – Master

Art. 8 – Corsi di formazione e *Summer/Winter Schools*

Art. 9 – Istituzione dei Corsi di studio

Art. 10 – Il sistema di autovalutazione

Art. 11 – Classi di corsi

Art. 12 – Strutture didattiche

Art. 13 – Regolamenti didattici dei Corsi di studio

Art. 14 – Internazionalizzazione dei percorsi formativi

Art. 15 – Crediti, riconoscimenti e mobilità studentesca

Art. 16 - Orientamento e tutorato

Art. 17 – Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

Art. 18 – Programmazione degli insegnamenti

Art. 19 – Pubblicità dell'offerta formativa

Art. 20 – Calendario didattico

Art. 21 – Compiti didattici

Art. 22 – Requisiti di ammissione e verifica iniziale

Art. 23 – Ammissione a insegnamenti singoli

Art. 24 – Mutuazioni

Art. 25 – Studenti fuori corso, a tempo parziale e ricingunzione

Art. 26 – Esami e verifiche del profitto

Art. 27 – Commissioni esaminatrici

Art. 28 – Prove finali e conferimento dei titoli accademici

Art. 29 – Certificazioni

Art. 30 – Norme transitorie e finali

PARTE II

Ordinamenti didattici dei corsi

Gli ordinamenti dei corsi di studio, emanati con appositi decreti rettorali, sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2-*bis* e 4-*bis*, del D.M. n. 270/2004, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento Didattico di Ateneo, in conformità alla Legge 19 novembre 1990, n. 341 e al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (di seguito denominato D.M. n. 270/2004):

- a) detta i principi generali e i criteri cui devono conformarsi i regolamenti delle strutture didattiche e le norme sull'organizzazione dell'attività didattica;
- b) disciplina l'ordinamento didattico dei Corsi di studio istituiti presso l'Università degli Studi della Tuscia ai sensi del D.M. n. 270/2004.

PARTE I

Parte Generale

Art. 2

Corsi di studio e titoli

1. I Corsi di studio dell'Università degli Studi della Tuscia sono istituiti e si svolgono nei Dipartimenti secondo quanto previsto dall'articolo 24 dello Statuto di Ateneo.
2. Le denominazioni dei Corsi di studio sono deliberate dal Senato Accademico su proposta dei Consigli di Dipartimento.
3. L'Università degli Studi della Tuscia rilascia i seguenti titoli:
 - Laurea (L);
 - Laurea magistrale (LM).L'Università della Tuscia rilascia altresì:
 - Diplomi di specializzazione (DS);
 - Dottorati di ricerca (DR);
 - Master universitari di I e di II livello.
4. I titoli di cui al comma precedente sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio, in conformità con la normativa vigente in materia dei singoli titoli di studio.
5. L'Università della Tuscia può conferire lauree magistrali *honoris causa* (h.c.) a personalità che si siano particolarmente distinte in campo scientifico, professionale e sociale, in conformità con la normativa vigente in materia. La laurea magistrale h.c. è conferita con decreto rettorale, sentito il Senato Accademico, su proposta di un Consiglio di Dipartimento, deliberata all'unanimità.

Art. 3

Corso di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. L'acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.
Negli ordinamenti didattici dei Corsi di laurea sono specificati gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e

individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento ai codici del Sistema informativo delle professioni ISTAT.

2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alle normative vigenti e secondo le modalità del presente Regolamento.

3. L'ordinamento didattico di un Corso di laurea può prevedere più *curricula*, fermo restando che né la denominazione del Corso né il titolo di studio possono farvi riferimento.

4. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti formativi universitari (di seguito denominati CFU), così come definiti all'articolo 15 del presente Regolamento, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione al corso, inclusi quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano. La conoscenza della lingua straniera deve essere verificata sulla base delle modalità stabilite dai Consigli di Dipartimento secondo gradi di competenza adeguati agli obiettivi richiesti dai singoli Corsi di studio. La verifica sarà in ogni caso conforme a quanto previsto dal presente Regolamento.

5. È possibile, altresì, conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

6. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di dottore.

Art. 4

Corso di Laurea magistrale

1. Il Corso di Laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale del Corso di Laurea magistrale è di due anni. Il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico ha di norma una durata di cinque o di sei anni a seconda della classe di laurea di appartenenza.

Negli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea magistrale sono specificati gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento ai codici del Sistema informativo delle professioni ISTAT.

2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e con le modalità del presente Regolamento.

L'iscrizione ai corsi di Laurea magistrale può essere consentita dall'Ateneo anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione alle attività didattiche nel rispetto delle norme stabilite dalle strutture didattiche.

Nel caso di Corsi di Laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento competente, stabilisce per ogni corso specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari con modalità definite nei regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale.

3. Per l'accesso ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico è richiesto il possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, ritenuto come idoneo in base alle normative vigenti e secondo le modalità del presente Regolamento e il superamento di una selezione preliminare con prove attitudinali di contenuto tecnico e prove orali, secondo quanto indicato nell'allegato A del D.M. n. 87/2009.

4. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di laurea magistrale può prevedere più *curricula*, anche per favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale. Né la denominazione del corso né il titolo di studio possono comunque fare riferimento agli eventuali *curricula*.

5. Per conseguire la Laurea magistrale, lo studente deve acquisire tutti i CFU previsti nell'ordinamento didattico del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione al corso.

6. È possibile, altresì, conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

7. A coloro che conseguono la Laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

Art. 5

Corso di specializzazione

1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

2. I Corsi di specializzazione possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

3. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alle normative vigenti e con le modalità del presente Regolamento. Si deve essere in possesso, inoltre, degli specifici requisiti di ammissione previsti dai decreti ministeriali istitutivi, ivi compresi gli eventuali CFU aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.
4. Ulteriori requisiti specifici di ammissione possono essere prescritti dai regolamenti didattici dei Corsi di specializzazione in base alle classi cui appartengono i relativi corsi.

Art. 6

Corso di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca realizzano il livello formativo di elevata qualificazione culturale teso a sviluppare figure professionali in grado di esercitare attività di ricerca di alto profilo nel mondo delle imprese e di servizio, negli Enti pubblici e nelle Università.
2. I corsi di dottorato sono attivati dall'Ateneo, nel rispetto della normativa nazionale e di quella dettata dall'Ateneo con proprio Regolamento per dare attuazione alla prima, eventualmente anche in forma consorziata con altre istituzioni.

Art. 7

Master

1. Oltre ai Corsi di cui al successivo art. 17, l'Università della Tuscia promuove Corsi di perfezionamento scientifico e di formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di I e di II livello. Titolo di ammissione al Master di I livello è la Laurea; titolo di ammissione al Master di II livello è la Laurea magistrale.
2. L'attivazione dei Corsi di Master di I e di II livello è regolata dalle seguenti disposizioni:
 - a) i corsi sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di *stage*, di studio guidato e eventualmente forme di didattica interattiva accompagnate da un periodo di tirocinio coerente con gli obiettivi formativi e professionali del Master, presso Enti pubblici o privati;
 - b) all'insieme delle attività indicate alla lettera a) integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 CFU complessivi;

- c) le responsabilità del coordinamento di ciascun Corso di Master sono assunte da un Comitato direttivo, composto da almeno sette membri, di cui almeno quattro professori di ruolo dell'Università della Tuscia. Possono, inoltre, far parte del Comitato professori in servizio presso altre Università; ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università della Tuscia o presso altre Università, anche estere; ricercatori a tempo determinato e professori a contratto dell'Università della Tuscia; esperti esterni. Il Direttore è designato dai componenti del Comitato direttivo tra i professori di ruolo dell'Università della Tuscia che ne fanno parte;
- d) concluso il Corso, il Direttore del Master redige una relazione sulle attività svolte e la trasmette al Direttore del Dipartimento che ha proposto l'attivazione del Corso stesso. La relazione deve essere allegata alla eventuale proposta di rinnovo del Corso di Master e costituisce elemento di valutazione per le decisioni in materia, per le parti di relativa competenza, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- e) i Corsi possono essere organizzati anche in forma consorziata a seguito di convenzioni e di accordi con enti e soggetti esterni, anche stranieri.
3. Ulteriori disposizioni sui Master possono essere dettate con specifiche norme di Ateneo.

Art. 8

Corsi di formazione e *Summer/Winter Schools*

1. L'Università della Tuscia promuove anche Corsi di formazione e *Summer/Winter Schools*. Queste ultime sono corsi intensivi, di norma di durata compresa tra una e quattro settimane, realizzati anche in collaborazione con Istituzioni Universitarie o Centri di Ricerca e/o di Alta formazione esteri
2. L'attivazione dei corsi di cui al comma 1 è regolata dalle seguenti disposizioni:
- a) i corsi sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di *stage*, di studio guidato e eventualmente forme di didattica interattiva eventualmente accompagnate da un periodo di tirocinio coerente con gli obiettivi formativi e professionali del Corso, presso Enti pubblici o privati;
- b) all'insieme delle attività indicate alla lettera a) integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, può corrispondere l'acquisizione da parte degli iscritti di CFU, riconoscibili in altri Corsi di Studio o Master, purché coerenti con le caratteristiche dei corsi stessi;
- c) le responsabilità del coordinamento di ciascun Corso sono assunte da un Comitato direttivo, composto da almeno cinque membri, di cui almeno tre professori di ruolo dell'Università della Tuscia. Possono, inoltre, far parte del Comitato professori in servizio presso altre Università;

ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università della Tuscia o presso altre Università, anche estere; ricercatori a tempo determinato e professori a contratto dell'Università della Tuscia; esperti esterni. Il Direttore è designato dai componenti del Comitato direttivo tra i professori di ruolo dell'Università della Tuscia che ne fanno parte;

d) concluso il Corso, il Direttore del Corso redige una relazione sulle attività svolte e la trasmette al Direttore del Dipartimento che ha proposto l'attivazione del Corso stesso. La relazione deve essere allegata alla eventuale proposta di rinnovo del Corso e costituisce elemento di valutazione per le decisioni in materia, per le parti di relativa competenza, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

e) i Corsi possono essere organizzati anche in forma consorziata a seguito di convenzioni e di accordi con enti e soggetti esterni, anche stranieri.

3. Ulteriori disposizioni sui Corsi di cui al comma 1 possono essere dettate con specifiche norme di Ateneo.

Art. 9

Istituzione dei Corsi di studio

1. L'Ateneo progetta la propria offerta formativa in conformità con le norme vigenti al fine di perseguire la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei corsi di studio nonché la sostenibilità delle attività nel rispetto degli equilibri finanziari dell'Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento propone l'istituzione dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale, indicando le modalità di erogazione, previo parere della Commissione paritetica e a seguito di consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, è di competenza del Consiglio di Dipartimento anche la proposta di modifica e di soppressione dei corsi, previo parere della Commissione paritetica.

3. L'istituzione di un corso di Laurea e di Laurea magistrale, la sua modificazione e la sua soppressione ed il relativo ordinamento didattico sono deliberati, nel rispetto della normativa vigente in materia, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. In caso di istituzione, è acquisita in via preventiva anche la relazione tecnica del Nucleo di Valutazione.

4. Conseguiti gli atti di assenso previsti dalla disciplina vigente, gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale e le loro successive modificazioni sono inseriti nella Parte II del presente Regolamento. I corsi medesimi sono attivati con decreto rettorale.
5. I corsi di Laurea e di Laurea magistrale possono anche essere istituiti mediante convenzione tra diversi Dipartimenti dell'Ateneo (corsi interdipartimentali) o tra diversi Atenei (corsi interateneo). I Regolamenti didattici dei corsi interdipartimentali e interateneo (parte II del presente Regolamento) contengono norme sull'organizzazione ed il funzionamento della didattica. I Regolamenti disciplinano altresì l'attribuzione ad uno dei Dipartimenti denominato Dipartimento di riferimento o ad uno degli Atenei convenzionati delle funzioni inerenti alle procedure di iscrizione degli studenti nonché della responsabilità gestionale e amministrativa del corso. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, per quanto di competenza, può prevedere particolari procedure in materia di programmazione dell'Offerta formativa per i corsi di cui al presente comma. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di ripartizione delle risorse di cui all'art. 12, c. 3 lett. c) dello Statuto, tiene conto dell'apporto di docenza prestata dalle strutture.
6. L'attivazione dei corsi di studio verrà disposta dal MUR, su conforme parere dell'ANVUR, previa verifica del possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente in materia di autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi, e dei corsi di studio e della coerenza degli obiettivi formativi con i risultati di apprendimento attesi e con gli sbocchi professionali individuati.
7. Ai corsi di studio può essere attribuita anche una denominazione in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea purché le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
8. Nel caso di disattivazione di un corso, l'Università assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti a quel medesimo corso di concludere gli studi e conseguire il relativo titolo. Il Consiglio di Dipartimento disciplina l'esercizio da parte dello studente della facoltà di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
9. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli esiti della valutazione periodica prescritta dalla normativa vigente e, in particolare, di quella effettuata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, segnala ai Dipartimenti i casi di grave scostamento delle performance dei corsi di studio dagli indicatori definiti dall'ANVUR e fissa un termine entro il quale il Corso dovrà adottare, previo parere delle Commissioni paritetiche, le conseguenti misure correttive.
10. In caso di mancata adozione nei termini previsti, da parte dei Dipartimenti, delle predette misure e comunque in permanenza di gravi scostamenti delle performance didattiche dagli indicatori di cui

al comma 9, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, sentito il Senato Accademico per quanto di competenza, la modifica o la soppressione dei corsi medesimi, a cui i Dipartimenti coinvolti dovranno dare seguito.

Art. 10

Il sistema di autovalutazione

1. Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e le commissioni paritetiche docenti-studenti, previste dall'art. 2, c. 2, lettera g) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 concorrono al sistema di autovalutazione dell'Ateneo nelle forme e secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 11

Classi di Corsi

1. I Corsi di Laurea e di Laurea magistrale appartengono alle Classi individuate con decreti ministeriali e sono contrassegnati da apposite denominazioni indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali.
2. L'Ateneo può istituire più Corsi di Laurea e di Laurea magistrale appartenenti alla medesima classe purché questi si differenzino tra loro, rispettivamente, per almeno 40 e 30 CFU. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico disciplinare. I Corsi di Laurea istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici in base a criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti formativi prima della diversificazione dei percorsi formativi. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.
3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di studio soddisfi i requisiti di due classi differenti, esso può essere istituito come appartenente ad entrambe le classi (corso interclasse). Nei corsi interclasse le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nelle due classi a ciascuna delle quali lo studente può scegliere di iscriversi, condividono almeno 120 crediti, per quanto riguarda le lauree, e 60 crediti, per quanto riguarda le lauree magistrali, al fine di garantire allo studente la possibilità di modificare la propria scelta al momento dell'iscrizione all'ultimo anno di corso.

Art. 12

Strutture didattiche

1. Il Dipartimento è la struttura didattica di afferenza dei docenti.
2. I Consigli di Dipartimento assicurano il coordinamento di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dai Dipartimenti e dai Consigli dei Corsi di Studio (di seguito denominati “CCS”).
3. I Corsi di Studio sono retti da un CCS, eccetto i casi nei quali il Consiglio di Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta e motivata con riferimento, tra l’altro, al numero dei docenti del dipartimento medesimo e alla loro distribuzione nei diversi CCS, disponga di assolvere direttamente i compiti assegnati ai CCS.
4. Il CCS è costituito dai docenti di riferimento del Corso di studio, secondo il numero minimo previsto dal decreto ministeriale vigente in materia di autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. Ogni docente di ruolo che assuma il carico didattico assegnato dal Dipartimento, deve essere docente di riferimento in almeno un Corso di studio, ferma restando l’afferenza ad un solo CCS, previa opzione nei casi di incardinamento del docente su più corsi di Laurea. Del CCS fa parte, inoltre, una rappresentanza degli studenti iscritti al corso nella misura prevista dal Regolamento di dipartimento o, per i CCS interdipartimentali, dal Regolamento didattico del corso adottato ai sensi del successivo articolo 13. Su invito del Presidente possono partecipare alle adunanze del CCS, senza diritto di voto, tutti gli altri docenti che hanno un insegnamento o un modulo nel corso medesimo.
5. Il CCS è presieduto da un Presidente, eletto per un triennio tra i professori di ruolo a tempo pieno dell’Università della Tuscia che costituiscono il CCS, ai sensi del comma 4 del presente articolo, e rieleggibile consecutivamente una sola volta.
6. Il CCS ha funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Dipartimento su ogni materia di specifico interesse del Corso di studio e, tra l’altro, circa le determinazioni da adottare per l’organizzazione dei Corsi, del tutorato e dell’orientamento; la distribuzione dei carichi didattici tra i docenti afferenti al CCS medesimo; l’attribuzione di incarichi di insegnamento. Il CCS, inoltre, esercita i compiti ad esso delegati in materia di didattica dal Consiglio di Dipartimento con delibera nella quale si fissino, tra l’altro, i criteri ai quali l’esercizio della delega deve essere uniformato e i poteri di coordinamento e di controllo comunque spettanti al Consiglio di Dipartimento sulle funzioni delegate.

7. I regolamenti di Dipartimento, oltre alle altre materie previste espressamente dallo Statuto di Ateneo, disciplinano: i compiti dei CCS; il loro funzionamento interno; il numero dei rappresentanti degli studenti; gli eventuali meccanismi di coordinamento tra i CCS appartenenti alla medesima classe di Laurea (anche in relazione all'eventuale pluralità di sedi); l'eventuale delega ai CCS di competenze in materia didattica attribuite dal presente regolamento al Consiglio di Dipartimento, secondo le prescrizioni del comma 6 che precede.

Art. 13

Regolamenti didattici dei Corsi di studio

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio sono deliberati dai Consigli di Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto, su proposta del Consiglio di Corso di Studio. I Regolamenti sono poi approvati dal Senato Accademico secondo le procedure previste dallo Statuto.

2. Nel caso di Corsi di studio interdipartimentali, il Regolamento didattico è deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Corso, sentiti il Consiglio del Dipartimento di riferimento e i Consigli degli eventuali Dipartimenti concorrenti. Il Regolamento è approvato, successivamente, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di Corsi di studio interateneo il Regolamento Didattico è approvato con le modalità previste dalla relativa convenzione.

Art. 14

Internazionalizzazione dei percorsi formativi

1. L'Ateneo può promuovere, in conformità alla normativa vigente, azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, attraverso:

a) la previsione, nei corsi di studio di Ateneo, di periodi di studio all'estero, sulla base di convenzioni con Università straniere, che potranno prevedere il conseguimento del titolo doppio/multiplo o congiunto e presso le quali esista un sistema di crediti riconducibile al sistema ECTS;

b) l'attivazione, in collaborazione con Istituzioni accademiche straniere, di corsi di studio ad ordinamento integrato o congiunto, finalizzati al rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo, mediante la stipula di apposite convenzioni che prevedono l'attivazione dei suddetti programmi;

- c) l'attivazione di attività didattiche curriculari o integrative erogate in lingua straniera coerentemente con la normativa nazionale;
- d) l'attivazione di corsi di studio erogati in lingua straniera organizzati in modo da favorire la formazione di classi internazionali, anche mediante il reclutamento di studenti provenienti dall'estero.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico. Nelle convenzioni possono essere previsti contributi aggiuntivi per l'iscrizione ai relativi programmi formativi o, sulla base del principio di reciprocità, possono essere disciplinati i casi di esonero parziale o totale dal pagamento delle tasse universitarie.
3. La definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero, in sostituzione di alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, deve perseguire sia la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di studio di appartenenza, sia la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative. La valutazione della coerenza dei programmi di studio all'estero con gli obiettivi formativi del corso di studio, nonché il loro riconoscimento in termini di CFU, spettano alla struttura didattica competente.
4. Le convenzioni di cui al comma 1 lett. a) e b) possono prevedere vincoli ulteriori nella scelta delle attività formative, nonché, se necessario ai fini dell'ottenimento anche del titolo estero e quindi del titolo doppio/multiplo, l'acquisizione di un numero di CFU maggiore rispetto a quello previsto per l'ottenimento del solo titolo italiano.
5. Al completamento degli studi, agli studenti iscritti alle tipologie di corsi di cui al comma 1, lettere a) e b) viene rilasciato o un titolo doppio/multiplo o un titolo congiunto, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente nei Paesi in cui le Istituzioni hanno sede. Nei casi di titoli doppi/multipli, qualora lo studente concluda il corso di studio presso una sede partner, i soggetti incaricati in ateneo di conferire il titolo attribuiscono la votazione in centodecimi convertendo la valutazione già espressa dalla sede partner. In questi casi non è richiesta la presenza del laureando.

Art. 15

Crediti, riconoscimenti e mobilità studentesca

1. Dal D.M. n. 270/2004 è fissata la disciplina dei CFU e, in particolare, quella riguardante: il numero di ore dell'impegno complessivo richiesto agli studenti; i criteri per la determinazione della quota di tale impegno da riservare allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale, la quantità di lavoro medio da richiedersi ad uno studente a tempo pieno per ciascun

anno di Corso; le modalità di acquisizione dei CFU. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio determinano la frazione dell'impegno orario complessivo che deve rimanere a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

2. Il Consiglio di Dipartimento, a seguito della valutazione degli obiettivi raggiunti e dell'attività svolta, delibera, anche su proposta del CCS competente, sul riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti da uno studente proveniente da un altro Corso di studio dell'Ateneo o da altra Università e indica l'anno di Corso al quale lo studente stesso viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. Nell'esercizio di tale potere, il Consiglio di Dipartimento assicura il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU già maturati dallo studente, secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento didattico del corso di destinazione, e può ricorrere a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute dallo studente. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato e comunicato al richiedente. In caso di trasferimento tra corsi appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

3. I Consigli di Dipartimento, valutando gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta dal richiedente, sulla base di criteri predeterminati, possono riconoscere come CFU le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di CFU riconoscibili per attività professionali è fissato per ogni corso di Laurea e di Laurea magistrale nel relativo ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 12 CFU, fatte salve specifiche autorizzazioni ministeriali ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 240/2010. Le attività già riconosciute come CFU nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come CFU nell'ambito di Corsi di Laurea magistrale.

4. I Consigli di Dipartimento possono prevedere il numero minimo di CFU da acquisire da parte dello studente e i tempi entro i quali i medesimi CFU debbono essere acquisiti, al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi; possono altresì, prevedere le forme di verifica periodica, in modalità diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti a tempo parziale.

5. I Consigli di Dipartimento, su proposta dei CCS, dettano le regole per la presentazione del piano di studio individuale di ciascuno studente. I piani di studio sono presentati e approvati attraverso procedure telematiche. Nel caso in cui la sua proposta non sia approvata, lo studente ha diritto ad essere ascoltato con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Dipartimento. Lo studente, in corso o fuori corso, ha comunque diritto a proporre varianti al piano di studio approvato, secondo le modalità dettate dal Consiglio di Dipartimento.

6. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Il riconoscimento di CFU acquisiti presso altre Università italiane o estere può essere determinato in forme automatiche sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

7. L'Università della Tuscia aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea, per qualsiasi Corso di studio.

8. L'Università della Tuscia favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche telematiche e l'assistenza tutoriale, e fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.

9. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi CFU da parte di studenti dell'Università della Tuscia forma oggetto di separata regolamentazione di Ateneo.

10. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione a Corsi di Studio attivati presso l'Università della Tuscia, compresi i Corsi di dottorato di ricerca, è approvato nel rispetto degli accordi internazionali vigenti dal Senato Accademico, previo parere delle strutture interessate.

11. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dal Consiglio di Dipartimento, al fine dell'attribuzione di CFU, o dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

Art. 16

Orientamento e tutorato

1. L'orientamento in entrata ha lo scopo di diffondere tutte le informazioni ritenute utili relative all'offerta formativa dell'Università della Tuscia ed è rivolto, in particolare, a indirizzare gli studenti della scuola secondaria superiore nella scelta universitaria. L'orientamento in uscita è

diretto a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di quanti abbiano conseguito titoli di studio presso l'Università della Tuscia.

2. Il tutorato è rivolto all'accoglienza ed al sostegno degli studenti, allo scopo di diminuire il tasso di abbandono, di aumentare il numero di CFU acquisiti, di ridurre il divario tra la durata legale e quella reale del Corso di studio e di promuovere una attiva partecipazione alla vita universitaria in tutte le sue forme.

3. Le attività di tutorato e di orientamento costituiscono un obbligo per i docenti e rientrano nel monte ore previsto dalla normativa vigente. Le attività di orientamento sono coordinate dall'Amministrazione Centrale in collaborazione con i Dipartimenti, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dal Senato Accademico.

4. I Dipartimenti e l'Amministrazione centrale possono operare in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore e con altri enti esterni, pubblici e privati. L'Amministrazione centrale svolge anche funzioni di supporto organizzativo e amministrativo per i Dipartimenti e di osservatorio della domanda di formazione.

5. Per lo svolgimento delle attività di tutorato, i Dipartimenti possono avvalersi della collaborazione di studenti individuati con apposite selezioni.

Art. 17

Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. I Dipartimenti, con delibera approvata dal Senato Accademico, sentito, per quanto di competenza, il Consiglio di Amministrazione, possono attivare i seguenti Corsi ai sensi dell'art. 6, c. 2, della Legge n. 341/90:

- a) Corsi di aggiornamento professionale;
- b) Corsi di preparazione agli esami di stato e ai concorsi pubblici;
- c) Corsi di formazione permanente.

Art. 18

Programmazione degli insegnamenti

1. I Consigli di Dipartimento, nel rispetto della normativa vigente, delle linee di indirizzo fissate dal Senato Accademico in materia di programmazione didattica e delle linee fissate dal Consiglio di Amministrazione in materia di programmazione finanziaria, sentiti i CCS interessati, adottano ogni anno una delibera sulla programmazione didattica nella quale sono indicate per ciascuna attività

formativa il settore scientifico-disciplinare, i crediti formativi, l'impegno didattico e il periodo di svolgimento dell'insegnamento.

2. I Consigli di Dipartimento, in base alla programmazione didattica, attribuiscono gli incarichi di insegnamento provvedendo in via prioritaria ad assegnare il carico didattico istituzionale ai professori di ruolo, corrispondente ad almeno 12 CFU, compatibilmente comunque con il numero di CFU assegnati agli insegnamenti nel percorso formativo e in modo da garantire il rispetto dei requisiti quantitativi e qualitativi di docenza fissati dai decreti ministeriali.

3. Ai ricercatori a tempo indeterminato che afferiscono al Dipartimento possono essere affidati, previo consenso, corsi o moduli curriculari, entro il limite orario fissato dall'articolo 32 del D.P.R. n. 382/80, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23, c. 2 della Legge n. 240/2010 e 11 *quater* del D.L. 21 aprile 1995, n. 120.

4. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 24 che segue, nel caso in cui le procedure regolate dai commi 2 e 3 che precedono non abbiano alcun esito, previa intesa tra i Direttori dei Dipartimenti da concludersi di norma entro il 31 maggio di ogni anno, e acquisito il consenso del docente interessato, i Dipartimenti provvedono ad assegnare corsi o moduli curriculari al personale docente dell'Ateneo appartenente allo stesso settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento o a altro settore nell'ambito del medesimo settore concorsuale di cui all'articolo 15 della Legge n. 240/2010. Nei limiti delle risorse precedentemente assegnate dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto del Codice etico, i Dipartimenti possono prevedere che, nel caso in cui non sia stata acquisita la disponibilità dei docenti dell'Ateneo ad assumere a titolo gratuito l'insegnamento, questo stesso possa essere assegnato ai ricercatori di ruolo dell'Ateneo che manifestino la propria disponibilità a tenere il corso medesimo a titolo oneroso.

5. In caso di esito negativo della procedura di cui al comma 4, si procede, previa pubblicazione di apposito bando, ad eventuale affidamento a titolo oneroso a professori universitari ovvero alla stipulazione di contratto per attività di insegnamento, secondo le disposizioni dell'art. 23 della Legge n. 240/2010.

6. Con apposita regolamentazione, l'Ateneo detta le norme dirette a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

Art. 19

Pubblicità dell'offerta formativa

1. Entro il termine stabilito annualmente dal Senato Accademico i Dipartimenti rendono pubbliche le seguenti informazioni:

- a) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
- b) le offerte formative programmate ed erogate dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti;
- c) i programmi degli insegnamenti attivati;
- d) le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
- e) le modalità di accesso ai Corsi di studio per i quali sia stato fissato un numero massimo di iscritti;
- f) gli eventuali obblighi di frequenza;
- g) i periodi di inizio e di svolgimento delle attività didattiche, compresi i periodi di interruzione della didattica dedicati agli appelli d'esame;
- h) le modalità e i termini per la presentazione, da parte degli studenti, dei piani di studio individuali;
- i) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
- j) quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio;
- k) per ogni attività, la struttura o la singola persona che ne assume la responsabilità.

2. L'Amministrazione Centrale provvede alla predisposizione della Guida di Ateneo che contiene, oltre alle informazioni principali relative a tutti i Corsi di studio attivati, tutte le indicazioni di carattere generale sui servizi offerti agli studenti.

Art. 20

Calendario didattico

1. Il calendario didattico è deciso annualmente dal Senato Accademico. Altre attività di carattere integrativo o speciale possono svolgersi nel periodo stabilito dalle strutture didattiche competenti.

2. I Consigli di Dipartimento stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza, che possono articolarsi in semestri, in altre unità temporali oppure in moduli didattici.

3. I Consigli di Dipartimento provvedono al coordinamento del calendario delle lezioni, sentiti i docenti interessati e tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. Il calendario delle lezioni e i relativi orari devono essere resi noti agli studenti di norma con un anticipo di

almeno 60 gg. Deve essere assicurata un'equilibrata ripartizione delle attività formative tra le diverse unità temporali dell'anno accademico.

4. Il calendario didattico indica le sessioni di esame e delle sedute di Laurea fissate dal Senato Accademico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26, c. 9.

Art. 21

Compiti didattici

1. I compiti didattici dei docenti sono regolati da apposita disciplina di Ateneo secondo la normativa vigente.

Art. 22

Requisiti di ammissione e verifica iniziale

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di studio sono quelli fissati dalla normativa vigente.

2. È vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo.

3. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale a ciclo unico definiscono le conoscenze minime richieste per l'accesso (la cui mancanza configura un debito formativo per lo studente) e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. I Dipartimenti organizzano, all'inizio dei corsi, forme di verifica delle conoscenze minime richieste per l'accesso.

4. Nel caso in cui la verifica non sia positiva, i Consigli di Dipartimento indicano specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno del Corso di studio.

5. I Regolamenti didattici dei corsi di Laurea magistrale stabiliscono specifici criteri di accesso che prevedano il possesso di requisiti curriculari e una preparazione personale adeguata da parte dello studente, verificata con modalità definite nei medesimi Regolamenti. I requisiti curriculari vanno indicati dettagliatamente, in modo che gli studenti li possano poi acquisire nell'ambito del percorso di studi nel corso di Laurea.

Art. 23

Ammissione a insegnamenti singoli

1. Chiunque può essere ammesso a seguire insegnamenti singoli, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale.
2. L'iscrizione a insegnamenti singoli può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno accademico, previo versamento di un contributo fissato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Dipartimento può fissare un numero massimo di insegnamenti singoli cui è consentito iscriversi nel corso di un medesimo anno accademico.

Art. 24

Mutuazioni

1. Il Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati, e al fine anche di ottimizzare le risorse didattiche disponibili, può deliberare che uno o più insegnamenti, oppure moduli di tali insegnamenti, siano mutuati da un insegnamento di analogo contenuto e, di norma, un uguale numero di CFU, dello stesso o di altro Corso di studio del Dipartimento o di altro Dipartimento. Il Dipartimento richiesto della mutuazione, sentito il docente interessato, adotta una decisione al riguardo entro i trenta giorni successivi alla richiesta, o nel minor tempo che si rendesse necessario per un efficace avvio delle attività didattiche. La richiesta di mutuazione viene negata con delibera motivata esclusivamente quando dal suo accoglimento potrebbe derivare un pregiudizio considerevole all'efficace svolgimento delle attività didattiche.
2. Il Dipartimento che richiede la mutuazione concorda con il Dipartimento che la concede le modalità organizzative per l'accesso ai corsi, in modo da agevolarne la frequenza.

Art. 25

Studenti fuori corso, a tempo parziale e ricongiunzione

1. Sono studenti "fuori corso" coloro che hanno completato tutti gli anni di corso previsti dai regolamenti didattici, ma non hanno superato tutte le prove di valutazione per il conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale.
2. I Dipartimenti possono attivare forme di iscrizione di studenti a tempo parziale definendo il numero massimo di CFU da acquisire nel corso dei singoli anni secondo la disciplina dettata da specifico regolamento.

3. Gli studenti che non rinnovano l'iscrizione per più anni accademici possono chiedere l'iscrizione entro i termini previsti per l'anno in corso. La situazione pregressa viene sanata mediante il pagamento di un contributo fisso, nell'importo determinato dal Consiglio di Amministrazione, per ogni anno di mancata iscrizione.
4. È competenza dei Consigli di Dipartimento disporre forme di verifica dei CFU acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'ordinamento e stabilirne l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali, con conseguente annullamento o riduzione.
5. Il Consiglio di Dipartimento, previa valutazione della carriera pregressa, con particolare attenzione alla verifica della non obsolescenza dei contenuti degli esami superati, può stabilire l'iscrizione ad un corso di studio, previo pagamento del contributo di cui al comma 3 che precede, dello studente iscritto ad una qualunque Università che, per almeno otto anni, non abbia compiuto alcun atto di carriera, o che abbia rinunciato agli studi. Sulla base di quella stessa valutazione, sempre su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento può riconoscere in forma di CFU gli esami superati nella precedente carriera non conclusa e cancellata.

Art. 26

Esami e verifiche del profitto

1. I regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione del loro percorso e della acquisizione da parte loro dei CFU corrispondenti alle attività formative seguite.
2. Tali verifiche, sempre individuali, devono svolgersi in forme che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
3. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti del Corso di studio, le verifiche possono essere effettuate con esami di profitto, la cui votazione è espressa in trentesimi, con eventuale lode, o con prove di idoneità, la cui valutazione è un semplice giudizio di idoneità (o di non idoneità).
4. Il voto minimo per il superamento dell'esame di profitto è di diciotto trentesimi (18/30). La commissione può, all'unanimità, concedere la lode.
5. Le prove possono essere orali, scritte, o pratiche, oppure consistere in più di una di tali modalità, in relazione a quanto previsto dal Regolamento del Corso di studio.

6. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere forme articolate di accertamento, eventualmente basate su test di valutazione o comunque su prove successive, anche scritte, da concludersi comunque con una verifica finale. L'eventuale esito negativo di tali prove in itinere non preclude l'ammissione alla prova finale.
7. Sia nel caso di prove uniche sia in quello di prove successive, devono essere garantite l'effettiva pubblicità delle stesse, se orali, e la possibilità di verifica dei propri elaborati da parte dello studente, se scritte.
8. All'inizio dell'esame si provvede al riconoscimento personale, mediante presentazione del documento di identità in corso di validità. Allo studente è riconosciuto il diritto al ritiro, quanto alle prove scritte, per tutta la durata delle stesse, e quanto alle prove orali prima della registrazione del giudizio finale. E', altresì, riconosciuto il diritto al rifiuto dell'esito, quali che siano le modalità di svolgimento della prova d'esame, entro 24 ore dalla registrazione del voto. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza o abbia rifiutato il voto, la relativa annotazione sul verbale è utilizzabile a soli fini statistici ma non viene riportata nella carriera dello studente.
9. I Dipartimenti devono prevedere nel calendario accademico almeno tre appelli nella sessione invernale ed estiva, almeno due appelli nella sessione autunnale. Devono, altresì, prevedere almeno una sessione straordinaria, riservata ai laureandi e fuori-corso, che comprenda un appello ad aprile o a dicembre. I Dipartimenti devono, inoltre, prevedere almeno quattro sessioni di Laurea.
10. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono indicare limiti temporali minimi prima dei quali lo studente non può ripetere l'esame non superato.
11. L'intervallo minimo tra due appelli della stessa sessione non può essere comunque inferiore a quindici giorni, salvo casi particolari opportunamente documentati al Direttore di Dipartimento che può disporre un intervallo inferiore. Il calendario degli esami deve essere reso pubblico, mediante affissioni e in via telematica, almeno tre mesi prima della data di inizio di ogni sessione. Le date degli esami possono essere variate solo, sulla base della richiesta motivata del docente, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento. Non è consentito anticipare le date degli appelli.
12. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami relativi al Corso di studio, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio.

Art. 27

Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta dei titolari degli insegnamenti e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione, salvo nel caso in cui lo stesso sia impossibilitato, nel qual caso il Direttore provvede a nominare il sostituto. Possono far parte delle commissioni eventuali cultori della materia nominati dal Consiglio di Dipartimento in base a criteri predeterminati, su proposta del titolare del corso.
2. Possono essere formate sottocommissioni, ognuna composta di almeno due membri, di cui almeno un docente, presiedute dal titolare dell'insegnamento o da un docente di ruolo dell'Ateneo. Nel caso di prove di esame integrate relative a più moduli, la Commissione esaminatrice deve comprendere il titolare di ciascun insegnamento. In tal caso il Presidente della Commissione è designato dal Direttore del Dipartimento.
3. Al termine di ogni esame è redatto il verbale elettronico. Lo studente prende visione dell'esito dell'esame in modalità elettronica.

Art. 28

Prove finali e conferimento dei titoli accademici

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano:
 - a) le modalità della prova, che, per i corsi di Laurea magistrale, deve essere comunque comprensiva di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione;
 - b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante;
 - c) i casi in cui la prova finale è sostenuta, in parte o in tutto, in lingua straniera.
2. Le prove finali sono pubbliche.
3. Per il conseguimento della Laurea i Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella predisposizione e eventuale discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità, una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso.

4. Il conseguimento della Laurea magistrale richiede l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
5. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno 3 membri per le lauree triennali e almeno 5 membri per le lauree magistrali, scelti tra professori di prima e di seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato, professori a contratto. Almeno due membri per le Lauree triennali e tre membri per le Lauree magistrali ed a Ciclo unico della Commissione devono essere docenti dell'Ateneo a tempo indeterminato o determinato. Il Direttore nomina il Presidente della Commissione tra i professori di ruolo del Dipartimento o, in mancanza, tra i ricercatori di ruolo.
6. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori e ricercatori di un Dipartimento diverso da quello in cui è incardinato il Corso a cui sono iscritti i candidati e di altre Università italiane e straniere i cui titoli siano riconosciuti in Italia.
7. Nei Corsi di studio interdipartimentali la Commissione giudicatrice di elaborato finale o della prova finale dovrà essere costituita da docenti dei diversi Dipartimenti interessati.
8. Il punteggio minimo necessario per superare la prova finale è di 66/110 punti. Qualora il voto finale sia 110/110, può, all'unanimità, essere concessa la lode. Per la Laurea magistrale può inoltre essere comunicato, all'unanimità, il riconoscimento onorifico della "dignità di stampa".
9. L'Università della Tuscia rilascia i titoli di Laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del Corso di Laurea.

Art. 29

Certificazioni

1. Le certificazioni da produrre a soggetti privati sono rilasciate in formato digitale attraverso il Portale dello Studente. La Segreteria Studenti rilascia agli studenti gli altri documenti, copie o attestazioni relativi alla carriera nel rispetto della normativa vigente in materia di certificazioni.
2. La Segreteria Studenti rilascia, come supplemento al Diploma del titolo di studio conseguito, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli corrispondenti a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per ottenere il titolo.
3. Previa delibera del Consiglio di Dipartimento, nella certificazione della carriera dello studente viene fatta menzione delle attività formative compiute all'estero, anche se le stesse non sono

comutate come crediti utili ai fini del conseguimento del titolo, indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l'eventuale tirocinio.

Art. 30

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
2. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti Regolamenti didattici d'Ateneo.
3. Su richiesta delle strutture accademiche, il Senato Accademico si pronuncia riguardo alla corretta applicazione delle norme del presente Regolamento al fine di garantire un'adeguata organizzazione della didattica, che tenga anche conto dei corsi di studio disciplinati dai previgenti ordinamenti.